

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.4078 DEL 29/12/2022

Proposta n. 4456 del 28/12/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Dottor Antonello Podda

OGGETTO: Gara per la fornitura di apparecchiature per chirurgia oculistica per le unità operative di diverse Aziende del Servizio Sanitario della Regione Sardegna, servizi connessi, opzioni di incremento e servizi opzionali. Opzione di incremento Lotto 5. Conservazione contratto ai sensi art. 1467, comma 3 cod. civ. Contestuale attivazione opzione seconda apparecchiatura lotto 5

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Responsabile del Procedimento	Dottor Giovanni Scarteddu	
Il Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica	Ing. Barbara Podda	
Il Direttore del Dipartimento	Dottor Antonello Podda	Firma apposta in calce al provvedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARES

SI [X] NO [] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022, con la quale viene ridefinita in via provvisoria, fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTE

- la deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 244 del 31/3/2021, con la quale è stato prorogato l'incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica conferito al dott. Antonello Podda, confermato nell'ambito della ridefinizione dell'organizzazione amministrativa di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022 sopra indicata;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito all'Ing. Barbara Podda l'incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, del pari confermato dalla citata deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 06/11/2012, n. 190 e norme collegate;

PREMESSO che con determinazione n. 2236 del 20/04/2021 la cessata Azienda della Tutela della Salute ha disposto l'aggiudicazione di una procedura aperta di rilevanza comunitaria, suddivisa in dieci lotti, avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature per chirurgia oculistica, servizi connessi, servizi e fornitura opzionali, destinate alle attuali Aziende Socio Sanitarie Locali della Sardegna;

DATO ATTO che a seguito di tale aggiudicazione sono stati stipulati i relativi contratti d'appalto con gli operatori economici aggiudicatari dei diversi lotti; in particolare e per quanto qui rileva, con l'operatore economico A.B.MED S.r.L., aggiudicatario dei lotti 1, 2, 4, 5 e 8, in data 25/11/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto in forma pubblico amministrativa distinto al REP. 186/2021, relativo a tutti tali lotti;

PRECISATO che negli atti di gara della predetta iniziativa sono stati previsti i seguenti quantitativi contrattuali:

- un quantitativo iniziale base per ciascun lotto, ad esecuzione e consegna immediata, necessario per garantire l'erogazione dei LEA presso le strutture delle attuali ASL in cui risultavano già operative le prestazioni di attività oculistica;

- un quantitativo contrattuale aggiuntivo, a consegna ed esecuzione differita (alle medesime condizioni tecniche ed economiche), eventualmente ordinabile a discrezione della stazione appaltante successivamente all'esecuzione del contratto base, in caso di sopravvenuti fabbisogni. A tal fine nel Bando e negli atti di gara iniziali è stata prevista e stimata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, apposita opzione contrattuale di incremento dei quantitativi base, con la previsione di ulteriori n. 2 apparecchiature eventualmente ordinabili per ciascun lotto nei 12 mesi successivi alla stipula dei contratti di fornitura;

DATO ATTO che i quantitativi base di apparecchiature previsti sono stati ordinati e regolarmente consegnati dai fornitori aggiudicatari, alle condizioni pattuite;

PRECISATO che con deliberazione n. 27 del 07/03/2022 ARES Sardegna ha determinato una prima attivazione delle opzioni di incremento sopra descritte, disponendo l'acquisto di parte delle apparecchiature opzionali previste in relazione ai lotti 4 (biometri), 8 (tomografi segmento anteriore) e 9 (microscopi endoteliali) e dell'intero quantitativo di apparecchiature aggiuntive previste per il Lotto 10 (microscopi operatori), al fine di soddisfare sopravvenuti fabbisogni comunicati dalla ASL 6 del Medio Campidano e dalla ASL 3 di Nuoro;

- che con determinazione n. 2472 del 03/08/2022, a seguito di ulteriori fabbisogni comunicati dalla ASL 3 di Nuoro (che ha rappresentato la necessità di sostituire un fluorangiografo utilizzato in forza di contratto di noleggio in scadenza), ARES Sardegna ha deliberato di esercitare l'opzione di incremento dei quantitativi relativa al Lotto 5, affidando all'aggiudicatario A.B.MED S.r.L. la fornitura di uno dei due fluorangiografi aggiuntivi previsti per tale lotto;

DATO ATTO che A.B.MED S.r.L., a seguito della ricezione dell'ordinativo relativo alla predetta opzione, con comunicazioni a mezzo pec in data 9 e 26 agosto 2022, confermate e precisate con successive comunicazioni (missiva in data 27 settembre 2022 e comunicazione mail del 20 novembre 2022), ha comunicato di non poter far fronte alle forniture opzionali del Lotto 5 alle condizioni economiche originariamente pattuite, a causa dell'eccessiva onerosità di tale prestazione sopravvenuta nel corso dell'esecuzione del contratto, imputabile ad un anomalo e straordinario incremento dei costi da affrontare per l'esecuzione di tale prestazione, stimato in misura pari a circa il 30% rispetto all'offerta originaria (e ciò a causa di rilevanti e continui rincari dei listini,

disposti dal produttore per fronteggiare gli aumenti globali dei costi del ciclo di produzione delle apparecchiature per materie prime, componentistica e logistica, nonché in ragione dell'incremento dei costi generali del produttore e del fornitore per la gestione dei servizi di assistenza e manutenzione contrattuali, per costi dei prodotti energetici e carburante etc.);

- tale non prevedibile e anomalo incremento dei costi della fornitura, imputabile alla sfavorevole congiuntura economica internazionale post pandemica tuttora in atto, avrebbe difatti determinato uno squilibrio del prezzo originariamente pattuito in contratto, il cui importo non consentirebbe più al fornitore alcun margine per affrontare l'esecuzione delle fornitura opzionale del Lotto 5;

- A.B.MED S.r.L., chiedeva pertanto alla Stazione Appaltante, limitatamente al prezzo delle sole forniture opzionali del Lotto 5, di ricondurre il contratto a condizioni di equilibrio, formulando a tal fine una iniziale richiesta di adeguamento del prezzo contrattuale con un incremento del 28%, poi ridotta a seguito della successiva negoziazione tra le parti (si veda *infra*), precisando inoltre, con comunicazione mail in data 6 dicembre 2022, che in caso di mancato riconoscimento di tale adeguamento sarebbe stata costretta, suo malgrado, a richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta;

CONSIDERATO

- che il RUP e la S.C. Ingegneria clinica, vista l'assenza di una apposita clausola revisionale, hanno avviato un'approfondita istruttoria finalizzata a verificare l'ammissibilità di un intervento manutentivo del contratto in questione, volto alla sua conservazione previa riconduzione dello stesso a condizioni di equilibrio, in applicazione della norma prevista dall'art. 1467, comma 3 del codice civile, ai sensi del quale *“la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”*, con l'obiettivo di scongiurarne la risoluzione per eccessiva onerosità;

- e ciò in quanto è subito apparso evidente che l'alternativa costituita dalla risoluzione del contratto per la quota parte residua relativa alle opzioni, con la conseguente necessità che si porrebbe di esperire una nuova procedura per l'affidamento delle forniture aggiuntive (non appare difatti percorribile lo scorrimento della graduatoria del lotto 5, in quanto la seconda offerta, con un prezzo unitario, nel 2019, di euro 108.600,00 IVA esclusa, risulta più onerosa dell'offerta dell'aggiudicatario pur maggiorata degli adeguamenti pretesi da quest'ultimo), comporterebbe effetti particolarmente sfavorevoli per la stazione appaltante: si verificherebbe, difatti, un grave ritardo nell'acquisizione del Fluorangiografo di cui la U.O. di Oculistica della ASL 3 di Nuoro ha urgente e particolare necessità, in considerazione della scadenza di precedente contratto di noleggio di analoga apparecchiatura; inoltre, visto il perdurare dell'attuale congiuntura economica internazionale (oggettivamente non favorevole, caratterizzata da ripetuti e non prevedibili rincari dei costi di produzione e di vendita delle apparecchiature elettromedicali e della correlata logistica, nonché da una forte pressione inflazionistica), è del tutto improbabile che l'amministrazione possa nuovamente conseguire i prezzi di offerta ottenuti nella gara indetta prima della fase pandemica;

RILEVATO che all'esito di tale analisi sono stati rilevati molteplici orientamenti che confermano l'ammissibilità di tale soluzione conservativa, in difetto di apposita clausola pattizia, in relazione a quei rapporti le cui condizioni di equilibrio siano mutate in dipendenza da eventi consequenti alla crisi pandemica da Covid-19. Si fa riferimento, in particolare:

- a quanto affermato dall'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione nella Relazione 8 luglio 2020, n. 56 (*“Novità normative sostanziali del diritto 'emergenziale' anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”*), con la quale si è osservato che la situazione che si è venuta a creare a seguito della pandemia (e che ha sovente cagionato gravi difficoltà alle parti contrattuali nell'adempimento delle proprie prestazioni) può essere adeguatamente fronteggiata con la rinegoziazione dei contratti, anziché risolverli. Ad avviso del predetto Ufficio, difatti, la pandemia da COVID-19 ha evidenziato la necessità di mitigare il principio della vincolatività del contratto qualora, per effetto di accadimenti estranei alla sfera di controllo delle parti e non rientranti nella normale alea contrattuale, si determini una notevole alterazione nell'originario rapporto di corrispettività fra le prestazioni, che impegni *ultra vires* una parte nell'esecuzione delle proprie, ovvero le impedisca di trarre dal rapporto le utilità per le quali è stato concluso; a tal riguardo la Corte, nell'indicare il doppio possibile sviluppo dell'art. 1467 cod. civ., ovvero la demolizione del negozio o la sua riconduzione ad equità previa rinegoziazione, precisa tuttavia come tale alternativa deve essere interpretata alla luce delle norme, di carattere imperativo, che impongono alle parti di comportarsi secondo buona fede nella fase esecutiva (artt. 1175 e 1375 cod. civ.). Il generale principio della correttezza e buona fede nella fase esecutiva del contratto assume, pertanto, assoluta centralità quale criterio di approccio ai problemi conseguenti all'esecuzione del contratto sperequato, postulando la rinegoziazione come strumento privilegiato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute ed estranee al controllo delle parti, quale quella determinata dalla pandemia del Covid-19.

- tali principi del diritto comune dei contratti sono applicabili, in virtù del rinvio alle norme del codice civile operato dalla normativa sugli appalti pubblici (art. 30 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016), e come confermato dalla giurisprudenza, anche alla fase di esecuzione dell'appalto pubblico;

- alla recente delibera ANAC 227 del 11/05/2022, con la quale le stazioni appaltanti vengono invitate a prevedere apposite clausole di rinegoziazione delle condizioni contrattuali in ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta correlate ad eventi straordinari e imprevedibili quali quelli relativi all'attuale congiuntura economica post pandemica;

- ai recenti plurimi interventi normativi che hanno introdotto misure di compensazione volte a mitigare gli effetti, sulle imprese affidatarie di lavori pubblici, dei maggiori costi di esecuzione dovuti ai ripetuti e anomali incrementi dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché alla disposizione di cui all'art. 26, comma 1 lett. a) del D.L. n. 4/2022, che al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, ha previsto l'obbligatorietà della clausola revisionale di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice anche per i contratti pubblici di servizi e forniture affidati con procedure successive alla sua entrata in vigore;

- alla luce di quanto sopra esposto è pertanto possibile rilevare come nell'ordinamento si stia consolidando, in relazione all'attuale periodo di crisi, un generale favore nei confronti dell'adeguamento del programma negoziale e della conservazione del contratto sperequato, in alternativa alla caducazione dello stesso, in applicazione del già citato generale principio di buona fede;

PRECISATO CHE

- a seguito dell'analisi sopra descritta si è quindi espletata un'apposita istruttoria finalizzata a verificare sussistenza e portata degli anomali incrementi dei costi della fornitura invocati dal fornitore. Si è pertanto richiesto a A.B.MED S.r.L. di allegare dettagliata motivazione e documentazione a comprova di tali rincari:

- risulta effettivamente che i listini del produttore Heidelberg GmbH, prodotti dal fornitore A.B.MED S.r.L. con riferimento agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, unitamente a dichiarazione di conformità agli originali, hanno subito ripetuti successivi incrementi nel periodo di riferimento per un rincaro complessivo cumulato del 24,6% circa dall'anno di presentazione dell'offerta, e con un aumento dei prezzi unitari della configurazione aggiudicata, nel solo periodo tra la stipula del contratto (anno 2021) e l'esercizio dell'opzione relativa alle forniture aggiuntive (anno 2022), pari al 17,47%. I molteplici fattori che hanno determinato tali rincari (peraltro ben noti e correlati all'attuale congiuntura economica) risultano da comunicazioni ufficiali inviate ai rivenditori da Heidelberg Engineering GmbH nel corso del 2022: il forte impatto della fase post pandemica sulle catene di approvvigionamento, con aumenti dei costi e riduzione della produzione, la non minore rilevanza della crisi economica innescata dalla situazione Russo-Ucraina, con i conseguenti rincari dei costi per componenti, costi associati all'approvvigionamento di nuovi fornitori e parti alternative, forte tensione inflazionistica etc.;

- il fornitore ha inoltre allegato di aver subito ulteriori incrementi dei costi generali connessi allo svolgimento delle attività contrattuali e alla gestione dei rilevanti servizi connessi di assistenza e manutenzione. A tal riguardo si è operato l'usuale raffronto con i dati ufficiali sull'andamento dell'inflazione risultanti dalle variazioni degli indici Istat: dall'esame della recentissima pubblicazione dei dati (fonte sito Istat, comunicato stampa 30 novembre 2022: dati (provvisori) prezzi al consumo novembre 2022) aggiornati al mese di novembre del 2022, si rileva come l'indice nazionale dei prezzi al consumo registri un aumento del 11,8% su base annua, salendo ad un livello non riscontrato dal marzo 1984, in un quadro di diffuse tensioni inflazionistiche dove rilevante appare, in particolare, l'effetto del considerevole rincaro dei beni/prodotti energetici (di forte impatto sulle attività delle imprese);

- ancora, da recenti analisi pubblicate dalle associazioni rappresentative delle imprese del settore (fonte Confindustria Dispositivi Medici, comunicato stampa del 15/06/2022, Nuova indagine del Centro Studi di Confindustria Dispositivi Medici, dal titolo *"materie prime dei dispositivi medici: aumento costi del 50%, il 79% delle imprese ha ritardato la produzione"*) risultano rilevantissimi e anomali rincari, nell'ultimo anno trascorso, per l'acquisto di materie prime (50%), semilavorati, costi di finitura e, in particolare, dei costi per l'acquisizione di energia elettrica (oltre il 100%);

CONSIDERATO che dalle analisi sopra descritte sono pertanto emersi molteplici elementi idonei a comprovare come nel corso dell'esecuzione della fornitura del lotto 5 si siano verificati anomali e rilevanti incrementi dei costi della fornitura, che hanno avuto l'effetto di squilibrare, con riferimento alle forniture opzionali ad esecuzione differita del medesimo lotto, il rapporto di corrispettività tra le prestazioni contrattuali, rendendo eccessivamente onerosa la prestazione di tali forniture successive. Si deve inoltre ritenere che tali ripetuti incrementi, imputabili alla sfavorevole congiuntura economica post pandemica e alla successiva crisi economica dovuta alla situazione russo-ucraina, rivestano il carattere della straordinarietà e siano al di fuori della capacità previsionale delle parti, travalicando le normali fluttuazioni del mercato. Al tal riguardo si richiama

e condivide quanto recentemente osservato dall’Ufficio del ruolo e del massimario della Corte di Cassazione nella relazione n. 56/2020 già citata: *“Nei più disparati settori, che vanno dall’energia alla sanità, dai trasporti al turismo, dagli alimentari al terziario, pare evidente che dall’emergenza sanitaria, economica e sociale accessa su scala mondiale dal Covid-19 stia germinando conseguenze che esondano dagli argini della congiuntura finanziaria sfavorevole; dette conseguenze finiscono per riportare nei casi concreti tratti di straordinarietà, imprevedibilità e inevitabilità tanto marcati ed eloquenti da legittimare la parte pregiudicata ad agire in giudizio per la risoluzione del contratto squilibrato”.*

Ricorrono, in conclusione, i presupposti per ritenere applicabile alla presente vicenda la fattispecie di cui all’art. 1467 cod. civ., con la connessa possibilità, prevista dal comma 3 della norma, di evitare la caducazione del contratto previa negoziazione delle condizioni necessarie per riportarlo in equilibrio, in applicazione del generale principio di buona fede, ribadendosi che tale rimedio risulta applicabile, secondo quanto previsto dalla norma citata, alle sole prestazioni ad esecuzione differita e, quindi, alle sole forniture opzionali, come è peraltro pacifico tra le parti;

DATO ATTO che si è quindi proceduto ad apposita negoziazione con il fornitore A.B.MED S.r.L., al fine di determinare il quantum dell’adeguamento ex art. 1467 comma 3 cod. civ., richiedendo a quest’ultimo di riconoscere una ulteriore riduzione sugli incrementi inizialmente richiesti. All’esito di tale negoziazione il fornitore ha consentito a tale riduzione, comunicando la propria disponibilità all’esecuzione della fornitura opzionale del lotto 5 verso il riconoscimento di un prezzo unitario revisionato pari a euro 95.060,00 IVA esclusa, in luogo dei maggiori importi di euro 104.000 (richiesta iniziale) e euro 97.500,00 (prima riduzione) inizialmente richiesti, con un incremento sul prezzo originario pari, pertanto, al 14,52% (euro 13.810,00);

VALUTATO che l’adeguamento così individuato dalle parti, al fine di riportare il contratto a condizioni di equilibrio, appare congruo rispetto all’attuale situazione di mercato ed ai rilevanti incrementi dei costi del produttore verificatisi nel corso dell’esecuzione e rilevati a seguito dell’istruttoria espletata dall’amministrazione;

RITENUTO necessario, per tutte le ragioni sopra esposte, riconoscere al Fornitore A.B.MED S.r.L., ai sensi dell’art. 1467, comma 3 cod. civ., limitatamente alle forniture opzionali previste per il Lotto 5, l’adeguamento del prezzo unitario relativo al fluorangiografo Heidelberg Spectralis HRA Multicolor dall’importo di euro 81.250,00 IVA esclusa all’importo di euro 95.060,00 IVA esclusa, al fine di assicurare la sostenibilità economica e i livelli qualitativi di tali prestazioni opzionali a fronte della eccessiva onerosità sopravvenuta in corso di esecuzione;

PRECISATO che si rende altresì necessario esercitare l’opzione per il secondo fluorangiografo aggiuntivo previsto negli atti di gara iniziali e nel contratto, in quanto nelle more della negoziazione sopra descritta la ASL 6 del Medio Campidano, a seguito di ulteriori fabbisogni correlati alla recente attivazione delle prestazioni di chirurgia oculistica presso il Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, con comunicazione prot. PG/2022/0022294 del 21/11/2022 ha richiesto, tra l’altro, la fornitura dell’ulteriore apparecchiatura opzionale prevista nel lotto 5 della gara oculistica;

DATO ATTO che con comunicazione prot. PG/2022/0079105 del 24/11/2022 la S.C. Ingegneria Clinica ha pertanto comunicato al fornitore A.B.MED S.r.L. l’intenzione di avvalersi dell’opzione contrattuale anche per tale seconda apparecchiatura aggiuntiva;

RILEVATO

- che in conseguenza di tale adeguamento del prezzo di opzione del Lotto 5, nonché dell’esercizio dell’opzione anche per il secondo fluorangiografo aggiuntivo previsto in contratto, la spesa complessiva inizialmente prevista per la fornitura opzionale approvata con la citata determinazione n. 2472/2022 è rideterminata nel maggior importo di euro 190.120,00 IVA esclusa (per n. 2 fluorangiografi), pari a euro 231.946,40 IVA compresa; l’autorizzazione di spesa già disposta con la citata determina è conseguentemente integrata e sostituita dalla nuova autorizzazione di spesa indicata nel dispositivo del presente provvedimento;

- che la spesa aggiornata sopra indicata trova integrale copertura finanziaria nelle risorse assegnate dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019, come rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 29/11/2019, intervento NP 61 *“Attrezzature per oculistica ambulatoriale e di sala”* - codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento B72C19000240002;

per tutte le ragioni sopra esposte

DETERMINA

1. con riferimento alla fornitura di apparecchiature per chirurgia oculistica, servizi connessi, servizi e forniture opzionali già aggiudicata con determinazione n. 2236 del 20/04/2021, relativamente al contratto stipulato per il lotto 5 (REP. 186/2021), si assumono le seguenti determinazioni

a) ai sensi dell'art. 1467, comma 3 cod. civ. ed al fine di ricondurre il contratto a condizioni di equilibrio, si riconosce al Fornitore A.B.MED S.r.L., limitatamente al prezzo unitario dei n. 2 fluorangiografi aggiuntivi costituenti oggetto dell'opzione contrattuale di tale lotto, un incremento di euro 13.810,00; il prezzo unitario di tale opzione è pertanto rideterminato nella somma di euro 95.060,00 IVA esclusa per ciascuna apparecchiatura;

b) in via di modifica e integrazione di quanto disposto con la precedente determinazione n. 2472 del 03/08/2022, l'opzione di incremento dei quantitativi contrattuali del Lotto 5 viene estesa e esercitata anche relativamente al secondo fluorangiografo aggiuntivo previsto in atti di gara e nel contratto, al fine di far fronte al nuovo fabbisogno comunicato dalla ASL 6 del Medio Campidano. L'affidamento di tali forniture opzionali al fornitore A.B.MED S.r.L. è pertanto disposta come da seguente dettaglio:

rif. Lotto	Beni	Fornitore	Destinazioni	Quantitativi opzionali	Prezzi unitari (IVA esclusa)	Prezzo complessivo (IVA esclusa)	Totali IVA inclusa
5	Fluorangiografo SPECTRALIS HRA MULTICOLOR HEIDELBERG	A.B.MED S.r.L.	ASL 3 Nuoro - Oculistica P.O. San Francesco di Nuoro; ASL 6 Medio Campidano – Oculistica P.O. N.S. di Bonaria San Gavino Monreale	2	€ 95.060,00	€ 190.120,00	€ 231.946,40

2. di dare atto che in conseguenza di tale adeguamento del prezzo di opzione del Lotto 5, nonché dell'esercizio dell'opzione anche per il secondo fluorangiografo aggiuntivo previsto in contratto, la spesa complessiva inizialmente prevista per la fornitura opzionale approvata con la citata determinazione n. 2472/2022 è rideterminata nel maggior importo di euro 190.120,00 IVA esclusa (per n. 2 fluorangiografi), pari a euro 231.946,40 IVA compresa; l'autorizzazione di spesa già disposta con la citata determina è conseguentemente sostituita dalla nuova autorizzazione di spesa indicata nel seguente capo 4;

3. di dare mandato alla S.C. Ingegneria Clinica di procedere all'emissione degli ordinativi di fornitura opzionali nei termini sopra indicati;

4. di dare atto che la spesa complessiva sopra indicata, pari ad euro 231.946,40 IVA compresa, trova integrale copertura nelle risorse assegnate dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019, come rimodulata dalla DGR n. 48/19 del 29/11/2019, intervento NP 61, CUP B72C19000240002, e verrà registrata sul bilancio di esercizio dell'anno 2023 come di seguito indicato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2023	DALIC	3-PIANI DI INVESTIMENTO		A102020401 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	A3SFDC1105 - sala operatoria oculistica - P.O. San Francesco Nuoro ASA6SGAC1001 - sala operatoria - oculistica - P.O. Ns Signora di Bonaria San Gavino	€ 231.946,40

5. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'ARES.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA
Dottor Antonello Podda**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ARES
dal 29/12/2022 al 13/01/2023

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES (o il suo delegato).

Dott. / Dott.ssa _____